



# COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza Rep. n. 85/2025

Oggetto: ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA E DEGLI SPAZI AD USO PUBBLICO

## LA SINDACA

Accertata la crescente incuria dei terreni e la conseguente crescita incontrollata di piante e arbusti a ridosso delle strade carrabili e pedonali e aree a uso comune;

Considerata la situazione di mancata manutenzione degli alberi e delle piantagioni confinanti con le strade pubbliche, che può essere fonte di conseguenze civili e penali per i proprietari dei fondi, e richiamata la necessità di regolare la vegetazione che si protende sulle strade aperte al transito pubblico, anche per la prevenzione di tali profili di responsabilità;

Tenuto conto che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora, oltre a restringere e danneggiare le sedi stradali, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata e i marciapiedi rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e pedoni;

Considerato il generale principio di responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, utilizzatore ecc. ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art 2051 del codice civile e la responsabilità penale nonché la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti, tra i quali ad esempio:

Siepi, erba, piante invasive che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;

2) rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;

3) piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;

4) piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;

5) piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

6) piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, causando la minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

Situazioni che costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale soprattutto in occasione di eventi atmosferici intensi a cui sovente è interessato il territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadenti le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

Ritenuto necessario, altresì, garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza

ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

Evidenziato che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità posto che la riduzione della visibilità espone gli utenti ad un maggior rischio di incidente, con grave nocumento all'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

Visto l'art. 823 del Codice Civile, ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex Legge 24/11/1981 n. 689.

Visto e richiamato il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., e in particolare:

- l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni";
- l'art. 18 comma 4 che regola le modalità, gli obblighi circa le distanze da osservare nei centri abitati e così recita:  
"Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione";
- l'art. 29 "Piantagioni e siepi" che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

Richiamato l'art. 29 comma 3 del Codice della Strada "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 173,00 a € 694,00;

Accertato che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

Visto l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto la legge Regione Piemonte 10/02/2009, n. 4 e il D.P.G.R. Regione Piemonte 20/09/2011, n. 8/R;

Atteso che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

Richiamato gli articoli n. 9 "Nettezza del suolo e dell'abitato" e n. 25 "Disposizioni sul verde privato" ;

Visto l'art. 892 e successivi del Codice Civile;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali"; VISTE le leggi 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Allo scopo di ottenere il rispetto delle predette normative, al fine di evitare e prevenire gli evidenti inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (rischio di caduta di rami e alberi, scarsa visibilità del transito e/o della segnaletica, difficoltà di transito, difficoltà nello sgombero neve, intasamenti di griglie e cunette da fogliame, ecc.);

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non si rende necessaria la previa comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 l. 241/1990 e s.m.i. e che il responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, arch. Laura Panicucci;

#### ORDINA

1. A tutti i proprietari di fondi confinanti con strade di qualsiasi tipo, di regolare le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non recare disturbo alla circolazione veicolare e pedonale. I proprietari di fondi sono obbligati altresì a rimuovere gli alberi pericolanti cresciuti nei pressi del ciglio stradale e a rimuovere le ramaglie cadute sulla strada per effetto di intemperie;
2. A tutti i proprietari dei terreni ubicati lungo le strade comunali carrozzabili ubicate sul territorio del Comune di Brandizzo FUORI DAL CENTRO ABITATO di provvedere al taglio degli alberi e delle siepi che si trovano ad una distanza inferiore di metri 6 (sei) dal confine stradale (art. 26 comma 6 Reg. 495/1992) e delle siepi ad una distanza inferiore ad 1 (uno) metro dal confine stradale (art. 26 comma 7 Reg. 495/1992), entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente ordinanza a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Brandizzo;
3. Di provvedere inoltre alla rimozione di materiali, terriccio o sassi franati dai fondi confinanti, al mantenimento in buono stato degli sbocchi degli scoli delle acque piovane ricadenti nei fossi e cunette laterali;
4. A tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi, ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali sia esterni che interni ai centri abitati:
  - di provvedere permanentemente, e con opportuna periodicità e tempestività e in ogni caso almeno due volte l'anno;
  - di provvedere alla manutenzione della vegetazione e delle siepi, alla pulizia dei marciapiedi, nonché al taglio dei rami che si protendono sulla sede stradale, o che non consentono la regolare visibilità sia del transito sia della segnaletica, in modo da garantire costantemente di non creare qualsivoglia disturbo, ostacolo o pericolo per il transito veicolare o pedonale né per qualsiasi operazione di manutenzione della strada, di sgombero neve e per l'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche.
5. Che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti in luoghi pubblici e lungo la rete viaria Comunale urbana ed extraurbana.

#### RICORDA

che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario ai sensi del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada - e art. n. 21 del DPR 16/12/1992 n. 495 s.m.i per quanto riguarda le strade di competenza comunale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con il Comune - Ufficio Polizia Locale tempi e modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale. Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvero ricadano in aeree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato altresì specifica autorizzazione ai competenti uffici.

## AVVISA

1. Che il Comune procederà direttamente ai sensi di legge, facendo eseguire i lavori ordinati, addebitando ogni spesa, nessuna esclusa od eccettuata, ai proprietari, oltre alle sanzioni previste dal del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.  
Verranno inoltre applicate nei casi previsti le sanzioni previste dal regolamento Comunale di Polizia Rurale;
2. Che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, arch. Laura Panicucci, alla quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.
3. Che tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduuttori di fondi, ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali sia esterni che interni ai centri abitati che risulteranno inadempienti alle disposizioni di questa ordinanza saranno inoltre soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada e s.m.i. da € 173,00 a € 694,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a loro spese dei luoghi o della rimozione.  
Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione titolare della strada, i proprietari, possessori o tenutari/conduuttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente ordinanza.

## RICORDA

1. Che in caso di presenza di più comproprietari, possessori o tenutari/conduuttori dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari, possessori o tenutari/conduuttori, sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
2. Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Informatico del Comune di Brandizzo e sul sito web del presente Comune.

## DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti in luoghi pubblici e lungo la rete viaria Comunale urbana ed extraurbana.
2. Che gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica e l'Ufficio di Polizia Locale sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

La Sindaca  
Monica Durante  
*Firmato digitalmente*

Brandizzo, 10/07/2025

Comune di Brandizzo  
Pubblicato dal 10/07/2025 al 25/07/2025